



LICEO SCIENTIFICO STATALE - "PITAGORA"-RENDE
Prot. 0007074 del 21/09/2022
I (Uscita)

Ai Genitori
Agli Studenti
Al sito della scuola

INFORMATIVA SU TASSE SCOLASTICHE a.s. 2022/23

Negli Istituti e Scuole d'istruzione secondaria superiore le tasse scolastiche da versare direttamente allo Stato sono costituite da:

- tassa d'iscrizione
- tassa di frequenza
- tassa per esami di Stato
- tassa di rilascio del diploma
- tassa per esami di idoneità e esami integrativi

Le tasse scolastiche versate direttamente all'erario

La legge prevede che la scuola pubblica sia gratuita fino all'età dell'obbligo, questo significa che le tasse scolastiche, determinate dal D.P.C.M. del 18 maggio 1990, debbono essere pagate solo dalle famiglie che iscrivono i loro figli al quarto e quinto anno della scuola secondaria di II grado (scuola superiore).

Viene pertanto confermato l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche erariali per gli studenti che si iscrivono al primo, secondo e terzo anno dei corsi di studio di istruzione secondari superiore.

Gli importi delle tasse scolastiche sono determinati dalla tabella E annessa alla legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986) e sono adeguati periodicamente con decreti interministeriali.

Il riepilogo delle tasse attuali è di seguito riportato:

Classe	Tassa iscrizione	Tassa frequenza	Tassa esame di Stato	Tassa diploma	Tassa esami idoneità/integrativi SOLO SE DOVUTA
1	Non dovuta	Non dovuta	Non dovuta	Non dovuta	12,09
2	Non dovuta	Non dovuta	Non dovuta	Non dovuta	
3	Non dovuta	Non dovuta	Non dovuta	Non dovuta	
4	6.04*	15,13	Non dovuta	Non dovuta	
5	Non dovuta	15,13	12,09	15,13	

(*):si paga solo una volta



Modalità di versamento

Le tasse scolastiche erariali devono essere versate, precisando la causale, sul c.c.p.n. 1016 intestato all'Agazia delle Entrate- Centro Operativo di Pescara, utilizzando i bollettini disponibili presso gli uffici postali oppure attraverso bonifico bancario: Agenzia delle Entrate-Centro operativo di Pescara-Tasse scolastiche-IBAN: IT45 R 0760103200 000000001016

Il pagamento delle tasse dovrà avvenire entro il **31 ottobre 2022** e copie delle ricevute dei versamenti effettuati dovranno essere consegnate in segreteria didattica mediante posta elettronica al seguente indirizzo e-mail: csps18000d@istruzione.it

Esenzione dalle tasse scolastiche statali

L'art. 200 del T.U. 297/1994 definisce e regola i casi in cui è ammessa la dispensa dal pagamento delle tasse scolastiche. Sempre l'art. 200 del T.U. 297/1994 stabilisce che:

- ai fini della dispensa dalle tasse scolastiche è inoltre necessario che il voto in condotta non sia inferiore a 8/10;
- l'esonero dalle tasse scolastiche non spetta, in ogni caso, agli alunni ripetenti;
- i benefici previsti per l'esonero dalle tasse scolastiche si perdono per quegli alunni che incorrano nella punizione disciplinare della sospensione superiore a cinque giorni od in punizioni disciplinari più gravi. I benefici stessi sono sospesi per i ripetenti, tranne in casi di comprovata infermità.

L'esonero può essere ammesso in caso di:

- a) Esonero per meriti scolastici: viene concesso indipendentemente dalle condizioni economiche quando si è conseguito, nello scrutinio finale, una media di voti pari o superiore agli 8/10. Nella media dei voti si computa il voto di condotta che non deve essere inferiore a 8/10.
- b) Motivi economici: viene concesso qualora nel reddito familiare prodotto nell'anno solare precedente a quello in cui viene chiesto l'esonero, non sia superiore ai limiti fissati annualmente da un'apposita circolare ministeriale. Per sapere se si rientra nelle fasce di esenzione in base al reddito e al numero dei familiari è sufficiente consultare le tabelle annuali aggiornate al tasso d'inflazione programmato che il Ministero pubblica annualmente (<https://www.miur.gov.it/web/guest/tasse-scolastiche/contributo>).
- c) Appartenenza a speciali categorie di beneficiari: ovvero gli alunni che rientrano in una delle seguenti categorie:
 - orfani di guerra, di caduti per la lotta di liberazione, di civili caduti per fatti di guerra, di caduti per causa di servizio o di lavoro;
 - figli di mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, di militari dichiarati dispersi, di mutilati o di invalidi civili per fatti di guerra, di mutilati o invalidi per causa di servizio o di lavoro;
 - ciechi civili;



- alunni con disabilità certificata.

Inoltre, sono dispensati dal pagamento delle tasse gli studenti stranieri che si iscrivono negli istituti e scuole statali ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero che vengono a svolgere gli studi in Italia.

Modalità di richiesta e concessione degli esoneri dalle tasse scolastiche

Le domande dirette ad ottenere l'esonero dalle tasse vanno presentate in carta semplice, al D.S. dell'Istituto, compilando l'apposito modello scaricabile "Modulo richiesta esonero tasse scolastiche" entro il termine delle iscrizioni.

Richiesta di esonero per merito: in attesa di concedere i risultati degli scrutini dell'a.s. in corso, l'alunno (se maggiorenne) o il genitore dell'alunno possono richiedere la sospensione temporanea del pagamento delle tasse per merito, compilando il modulo citato.

A fine anno scolastico, qualora la media scolastica risultasse inferiore a 8/10, occorrerà provvedere al pagamento delle tasse lasciate in sospeso.

Richiesta di esonero per motivi economici: va allegato al modulo il modello 730 o il modello Unico o l'autodichiarazione; nel caso di presentazione dell'autodichiarazione, quest'ultima va integrata entro giugno con il modello 730 o modello Unico dell'anno di riferimento.

La Dirigente Scolastica
Dott.^{ssa} Alisia Rosa Arturi